



TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione VII Civile

Procedura N. 288 / 2025 R.G

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 4/2/2025, osserva quanto segue:

1.

Emerge dagli atti (doc. 1 ricorrente) che il 13/1/2025 è stata pubblicata l'istanza di applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII e che l'esperto nominato ha accettato l'incarico il 15/1/2025.

Dal 13/1/2025 si sono pertanto verificati gli effetti di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5. E pertanto:

- i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

Con il ricorso ex art. 19 CCII,

s.r.l. ha chiesto:

1. la conferma per 120 giorni delle misure protettive di cui sopra, nei confronti di tutti i creditori della società;





TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione VII Civile

2. l'estensione delle predette misure al patrimonio del garante ;
3. l'applicazione delle seguenti misure cautelari:
  - nei confronti degli istituti di credito

recupero del credito e comunque all'escussione delle garanzie rilasciate

S.A., vietare di esigere l'azione esecutiva e/o

di recupero credito da parte dei creditori garantiti;

- nei confronti di S.r.l., vietare di recedere e/o risolvere il contratto preliminare sottoscritto con la Società;
- nei confronti di S.p.A. e Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., vietare di recedere da e/o risolvere i contratti di fornitura in essere e comunque di eseguire le segnalazioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 ai fini dell'esclusione della Società dall'Albo Venditori per l'energia elettrica
- nei confronti di tutti i creditori di cui alle precedenti richieste di misure cautelari, vietare:
  - di recedere e/o risolvere i contratti in essere con la Società in ragione dell'inadempimento della stessa al pagamento dei crediti anteriori all'avvio della CNC;
  - di sospendere e/o rifiutare l'adempimento delle loro obbligazioni;
  - di procedere a ogni procedura di recupero del credito e all'escussione delle garanzie rilasciate in loro favore.





TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione VII Civile

Si sono costituiti depositando memoria difensiva i creditori ITALGAS RETI s.p.a.,

All'udienza del 4/2/2025 hanno partecipato i creditori ( , -

2.

Il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato in quanto tutti i primi 10 creditori per ammontare nonché gli altri soggetti indicati nel ricorso hanno ricevuto la tempestiva notifica, in conformità al decreto del 16/1/2025 (v. ricevute notifiche, prodotte dal ricorrente il 3/2/2025).

Sulla base della relazione dell'esperto indipendente, , risulta la completezza della documentazione depositata ex art. 19/2 CCII.

L'esperto ha poi verificato come effettivamente la principale causa della attuale crisi di ' sia l'evento contingente del procedimento penale internazionale relativo a frodi IVA intra UE, meglio descritto nel ricorso e nella relazione.

Non sussistono pertanto ragioni preliminari ostative all'esame dell'istanza.

3.

Ciò premesso, il ricorso e la relazione dell'esperto descrivono il progetto di piano di risanamento a oggi ancora in corso di negoziazione con la società

Con questa società è stato stipulato il 6/12/2024 un accordo quadro, finalizzato a evitare la perdita definitiva dei clienti della ricorrente e della sua rete commerciale,





TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione VII Civile

che rappresentano il principale valore aziendale, accordo che dovrebbe portare alla stipula di un contratto di servizi.

Sulla base di tale accordo, e come emerge dal ricorso, *“si è resa disponibile (in estrema sintesi) a fornire direttamente i clienti di sostenere in luogo di i relativi costi di approvvigionamento e mettere a disposizione il necessario corredo garantuale che, nell’attuale contesto, non potrebbe più rilasciare, con impegno allo switch-back del pacchetto clienti a richiesta di così da tutelare al meglio il portafoglio clienti, che, insieme alla rete vendita, rappresenta il principale asset aziendale, così da consentire alla Società di poter regolare la posizione debitoria generatasi nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi”*.

Per tale accordo è prevista durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo automatico per altri 12 mesi, salvo recesso con preavviso di 120 giorni.

Come rilevato dall’esperto, questo accordo ha permesso a di mantenere il proprio pacchetto clienti e la rete commerciale, modificando il proprio modello di business da utente del dispacciamento (cioè con acquisto diretto di energia) a reseller (cioè con delega a di tale acquisto).

A tale manovra, si accompagnano iniziative volte alla riduzione dei costi, la rinegoziazione di alcuni contratti non più funzionali a seguito delle indicate modifiche dell’attività di fornitura di energia e dell’abbandono della commercializzazione di prodotti interessati dal procedimento penale in corso.

Con riferimento a tale piano di risanamento, così sommariamente descritto, l’esperto si è poi espresso in senso positivo sulla ragionevole idoneità del piano medesimo a perseguire il risanamento. Ciò sulla base dei dati di cui agli ultimi bilanci depositati e del test pratico disponibile online, integrato con la verifica sulla base della check list





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

allegata al Decreto dirigenziale del Direttore degli Affari interni del 28/9/2021, finalizzata ad analizzare nel dettaglio diversi aspetti dell'attività aziendale.

Deve pertanto ritenersi sussistente il *fumus boni juris* della fondatezza della richiesta delle misure protettive e cautelari, cioè la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento dell'impresa.

4.

4.1.

Quanto al parimenti necessario *periculum in mora*, cioè la funzionalità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, si osserva quanto segue.

Va innanzitutto premesso che – come convenuto dalle parti in sede di discussione in udienza – le misure, qualora disposte, non potranno comunque avere effetto in relazione alle garanzie già escusse e ai pagamenti già avvenuti.

Ciò premesso, le misure che vengono richieste attengono sostanzialmente a tre rapporti:

- i. debitore/creditori;
- ii. debitore/garanti;
- iii. creditori/garanti.

Sembra pertanto opportuno esaminare le misure richieste con riferimento a tale schematizzazione.

4.2.

Innanzitutto, il debitore chiede che venga confermato che i creditori interessati non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Dette misure attengono al rapporto debitore/creditori (sopra sub i.) e salvaguardano direttamente il patrimonio del debitore. Esse sono pertanto certamente funzionali al risanamento.

Esse possono essere dunque confermate, con la ulteriore conseguenza che contemporaneamente le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Per le medesime ragioni, possono essere confermate anche le seguenti misure:

- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

4.3.

Quanto alle misure cautelari nei confronti dei garanti, viene chiesto di vietare agli istituti di credito

di procedere al recupero del credito.

Anche detta misura, che attiene invece al rapporto debitore/garanti (sopra sub ii.), è certamente funzionale al risanamento.





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

Infatti, se il garante potesse agire nei confronti del debitore principale a seguito dell'escussione della garanzia da parte del creditore, i divieti di cui sopra nei confronti dei creditori diventerebbero sostanzialmente inutili. Dal punto di vista del debitore, infatti, non si verificherebbe l'effetto della protezione del patrimonio, che resterebbe aggredibile dal garante anziché dal creditore originario.

La misura può pertanto essere riconosciuta.

#### 4.4

Con riferimento invece al rapporto creditori/garanti (sopra sub iii.), va trattata innanzitutto la posizione GME.

Come rilevato da quest'ultima nella propria memoria difensiva, l'art. 30/3 della L. 99/2009 prevede che *“Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.”*

A parere di questo giudice la norma deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di composizione negoziata. E ciò non tanto per l'appartenenza di quest'ultima alle procedure concorsuali, ma perché l'ampiezza della norma preclude sempre che dette garanzie siano *“distratte dalla destinazione prevista [o] (...) soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori”*, *“anche in caso di apertura di procedure concorsuali.”*





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

Ne consegue che nei rapporti GME/garanti non possono essere disposte misure cautelari dirette a ostacolare l'escussione delle garanzie rilasciate, stante il citato divieto di legge.

Con riferimento poi alla posizione generale di tutti i creditori – anche quelli diversi da GME – nei confronti dei garanti, va aggiunto che le misure richieste non sembrano direttamente funzionali al risanamento.

Infatti – una volta disposto, come sopra avvenuto, il divieto anche per il garante di agire nei confronti del debitore principale per recuperare quanto versato al creditore – il patrimonio del debitore risulta comunque protetto: cambia solo il titolare del credito, ma si tratta di un mutamento che appare sostanzialmente neutro per il debitore principale.

Anzi, in termini generali, tale mutamento della titolarità del credito non sembra neppure incoerente con l'operazione di risanamento. In considerazione della natura delle attività esercitate dai soggetti del rapporto creditori/garanti, infatti, non appare inopportuno che l'onere dell'operazione medesima venga sostenuto maggiormente dagli istituti garanti, piuttosto che dai fornitori.

4.5

Può invece essere accolta la misura cautelare richiesta nei confronti di \_\_\_\_\_ s.r.l.,  
cioè il divieto di recedere e/o risolvere il contratto preliminare sottoscritto con la società ricorrente.

Infatti, poiché il contratto è stato in gran parte adempiuto, il completamento dell'operazione potrebbe effettivamente essere utile ai fini del risanamento, salva ogni ulteriore valutazione anche da parte dell'esperto.







## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

4.6.

Vanno poi accolte le richieste di misure cautelari dirette a evitare che i creditori recedano o risolvano i contratti di fornitura o sospendano o rifiutino l'adempimento delle loro operazioni.

Le interruzioni nelle forniture, infatti, avrebbero un effetto negativo ai fini del risanamento, anche in relazione al contenuto dell'accordo in fase di avanzate trattative tra il debitore ed EPU, descritto in dettaglio nel ricorso.

4.7.

Trattando infine della posizione del garante nonché socio e amministratore ne viene chiesta la protezione nei confronti dei creditori garantiti. Si tratta ancora del rapporto creditori/garante (sopra sub iii.), seppure nei confronti di un diverso garante.

In proposito, va innanzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione della società ricorrente in ordine alla richiesta di tale misura.

Si tratta infatti di misura che, se disposta, giova certamente anche alla società ricorrente in quanto – come emerge dal ricorso e comunque dichiarato in udienza dal medesimo Sig. – quest'ultimo sta valutando la possibilità di erogare finanza esterna e tale iniziativa potrebbe essere pregiudicata da eventuali azioni di recupero nei suoi confronti.

Per tale ragione, si ritiene che la società abbia un interesse diretto a dette misure e sia pertanto legittimata a proporre l'istanza.

E ciò senza considerare che il Sig. socio e legale rappresentante della società debitrice, era presente all'udienza, ha personalmente esposto le sue intenzioni





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

e chiesto l'estensione delle misure al suo patrimonio. Egli ha pertanto certamente condiviso la misura richiesta.

Passando al merito, i rapporti creditori/garanti, con riferimento agli altri garanti e per le ragioni già esposte, sono stati precedentemente esclusi dalla protezione.

Tuttavia, la possibilità che il Sig. \_\_\_\_\_ contribuisca con finanza esterna al risanamento della società rende differente la sua posizione rispetto a quella degli altri garanti e giustifica pertanto – allo stato – un diverso trattamento.

Pertanto – e a condizione che l'intenzione di \_\_\_\_\_ sia seria e si traduca in un intervento concreto – può essere accolta anche la domanda di applicazione del divieto per i creditori di escutere la garanzia rilasciata dal medesimo.

La necessità di verificare la serietà e realizzabilità della proposta ventilata da \_\_\_\_\_ richiede tuttavia una modulazione della durata della misura e un regime di controlli diversi rispetto alle altre misure, come *infra* sarà meglio specificato.

5.

Quanto alla durata delle misure, in via generale la durata massima di 120 giorni non sembra inopportuna.

E ciò, sia per il coinvolgimento diretto anche degli istituti di credito nella complessa operazione di risanamento, mediante le misure sopra esposte; sia per la apparente convenienza delle misure, in ultima analisi, anche per i creditori, data la plausibile idoneità del progetto a consentire il risanamento dell'impresa, come verificato dall'esperto indipendente nella propria relazione.





## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione VII Civile

Per quanto riguarda il Sig. \_\_\_\_\_ tuttavia, – poiché le misure concesse con riferimento alla sua posizione si fondano sull'assunto che ciò faciliterà la sua contribuzione diretta al risanamento – si tratterà di verificare in tempi brevi la concretezza di quanto finora solo vagamente ipotizzato.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere il termine di 40 giorni per le misure protettive che lo riguardano, con fissazione di un'udienza per la sua comparizione prima della scadenza di tale termine, al fine di valutare la concreta evoluzione della sua offerta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 18 e 19 CCII, in parziale accoglimento delle domande del ricorrente:

– conferma:

che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con la società ricorrente né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata nei confronti della ricorrente;

che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

– vieta:





TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione VII Civile

agli istituti di credito

. di procedere al

recupero dell'eventuale credito nei confronti del ricorrente;

a s.r.l. di recedere e/o risolvere il contratto preliminare sottoscritto con la società ricorrente;

ai creditori di recedere o risolvere i contratti di fornitura o sospendere o rifiutare l'adempimento delle loro operazioni;

- stabilisce la durata delle misure di cui sopra in 120 giorni, a eccezione delle misure relative al patrimonio del Sig.
- per queste ultime stabilisce la durata di 40 giorni, con fissazione dell'udienza del **18/3/2025, ore 11** per verificare i progressi nella proposta ipotizzata;

incarica l'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Genova, 17/2/2025.

Il Giudice

Pietro Spera

